



SENTENZA N° 8304/2020
 (R.G. N. 26201/18)
 CRON. N. 8304/2020
 REP. 1802/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, nella persona dell'avv. Emilia Palma, ha pronunciato la seguente sentenza, riservata all'udienza del 11/12/2020, nella causa

TRA

Municinò Maurizio (MNCMRZ64S24F839P) elettivamente domiciliato in San Cipriano di Aversa alla via Po n. 11 presso lo studio dell'avv. Luca Martinelli che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto introduttivo

attore

e

Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato in Melito alla via Matteotti n.32 presso lo studio dell'avv. Raffaele Caiazza che lo rappresenta e difende in virtù di decreto sindacale n. 304/2018

Convenuto

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni: come in atti.

Motivi in fatto ed in diritto della decisione

Nel merito la domanda è fondata e pertanto va accolta.

In particolare occorre rilevare che dalla documentazione in atti di parte convenuta e dall'istruttoria espletata risulta pacifico in quanto non contestato che il sinistro si è verificato alla via Casacelle. Dall'istruttoria espletata risulta provato che il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro è di pertinenza del comune di Giugliano in Campania.

Di tal che risulta evidente che deve ritenersi responsabile, in quanto ente gestore, della manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto stradale ove si è verificato il sinistro, il convenuto ente comunale.

OFFICIO
MARITIMO
1878


OFFICIO
MARITIMO
1878

In effetti il teste escusso, Maisto Mario, ha confermato la versione dell'incidente prospettata dalla parte istante, secondo cui il mese di maggio dell'anno 2018 in Giugliano alle ore 11,30 circa, a bordo della propria auto Mercedes Classe E coupè tg.EH703ZK, giunto all'intersezione con via Arco S.Antonio, all'improvviso veniva investito da una ondata di acqua per cui finiva contro lo spartitraffico posto sulla carreggiata e, per l'effetto, riportava i danni di cui è causa è stata integralmente confermata dall'istruttoria espletata. Il teste ha riferito che *"la forza dell'acqua era tale che i tombini si sono aperti ed usciva acqua dagli stessi come forti getti di acqua dalla strada"*. Inoltre il teste ha riferito che successivamente le auto rimaste impantanate nell'acqua, sono state soccorse dal carro attrezzi, tra cui al Mercedes di proprietà dell'istante.

Le dichiarazioni rese dal teste risultano coerenti, in quanto precise e concordanti con gli altri elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio e pertanto sulla sua attendibilità non vi è ragione di dubitare.

Alla luce della suddetta ricostruzione del sinistro appare dunque, evidente l'esclusiva responsabilità del convenuto, quale ente proprietario della strada, tenuto, quindi, alla manutenzione, riparazione e vigilanza di detta strada, nella produzione del sinistro in oggetto.

Invero si deve evidenziare che la situazione inusuale ed imprevedibile determinata dalla presenza in quel tratto di strada di tombini privi di adeguata chiusura e/o manutenzione (secondo quanto riferito puntualmente dal teste) senza provvedere nel contempo ad alcuna segnalazione della suddetta condizione di oggettivo pericolo, ha consentito il verificarsi di una indubbia situazione anomala e del consequenziale evento dannoso a carico dell'istante, senza che, d'altro canto possa ascriversi il verificarsi dell'evento al caso fortuito sia pure inteso nella sua accezione più lata, comprensiva cioè della colpa del danneggiato e del fatto del terzo. Invero l'ente proprietario o concessionario di una strada



aperta al pubblico transito riveste proprio lo status di custode trovandosi in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarla, controllarla, modificarne le condizioni di fruibilità, rispondendo, in caso contrario, del danno subito dall'utente, come nell'ipotesi dell'allagamento della strada causata dalla cattiva manutenzione e ciò senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo (in tal senso Cass. 23/10/2014 n. 22528, Cass. 28/07/2014 n. 17039).

Invero alla luce del recente orientamento della giurisprudenza ormai dominante, gli enti proprietari o concessionari delle strade aperte al pubblico transito, sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. In definitiva l'ente proprietario o concessionario di una strada, una volta accertato il fatto dannoso a causa di una anomalia della stessa, è responsabile, salvo che non provi di non aver potuto far nulla, per evitare il danno, a causa della improvvisa ed inevitabile insorgenza di un fattore estraneo al difetto di diligenza nella sorveglianza e manutenzione del bene, dipendente anche da un fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, come tali idonei ad interrompere il nesso causale esistente tra la causa del danno ed il danno stesso (così Cass. 03.02.15 n. 1898; Cass. 13.01.2015 n. 287; Cass. 29.01.2013 n. 2094).

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, la responsabilità dell'evento dannoso deve essere ascritta al convenuto ente comunale che deve ritenersi responsabile del verificarsi dell'evento dannoso in quanto non ha provato di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire e prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttivo di danni a terzi. Invero si deve evidenziare che la deposizione testimoniale induce il Giudicante a ritenere che l'evento dannoso per cui è causa non è ascrivibile ad una disattenzione dell'attore bensì all'oggettiva responsabilità dell'ente comunale che, omettendo la ordinaria manutenzione della sede stradale, ha reso il pericolo



non prevedibile ed inevitabile determinando per l'utente una situazione di pericolo occulto.

Per quanto concerne i danni al veicolo di proprietà dell'attore, dalla documentazione fotografica in atti di parte attrice in considerazione della documentazione fiscale prodotta in atti ed in mancanza di prova rigorosa concernente l'ammontare concreto del danno subito a seguito dell'evento dannoso, si liquida in via equitativa la somma complessiva, già rivalutata all'attualità, di Euro 4500,00. Tale somma deve intendersi comprensiva del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta il tutto equitativamente determinato. Sulla somma finale così determinata decorreranno, ovviamente, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione(art.1282c.c.). Pertanto il convenuto va condannato al pagamento in favore di parte istante della complessiva somma come sopra determinata oltre interessi legali. Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno poste in solido a carico del convenuto soccombente e si liquidano come da dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Marano, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza,così provvede :

- a) dichiara il Comune di Giugliano in Campania esclusivo responsabile dell'incidente per cui è causa,
- b) condanna Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore di Municinò Maurizio della complessiva somma di Euro 4500,00 per risarcimento dei danni per le causali specificate in parte motiva oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza;
- d) condanna, altresì, Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco p.t. p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 150,00 per spese

OFFICIO DEL GIUGLIAMENTO





vive, Euro 1205,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali iva e cpa
come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.

Marano di Napoli 19/12/2019

Il Giudice di Pace

avv. Emilia Palma





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 836/26 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: Av. LUCA MARTINECKI (P.M.C.)
Marano di Napoli li 04/01/2024.


E' CONFORME ALL COPIA ESECUTIVA

Marano di Napoli 04/01/2024

IL CANCELLIERE



SI NOTIFICHI A:
 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA,
 IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE
 CORSO CAMPANO N° 200 - 80014
 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

 **TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - Ufficio N.E.P.**
 A richiesta come in atti, io sottoscritto, Giuliano Tommaso l'atto che presiede, ad esso

UNEP - AVERSA
 A/1 Cr. 207


destinatario Sindaco
 all'indirizzo indicato, consegnandone copia a mani del
 Sig. Renzo Pile suppleto, espletto al protocollo
 Capace, convivente t.q. che ne cura la consegna durante la sua precaria assenza;
 l'atto è stato inserito in busta chiusa e sigillata recante il numero cronologico
 incaricato alla ricezione degli atti t.q.
 anzi, in assenza del destinatario/a o di persona idonea ex legge a ricevere
 l'atto, mediante deposito di copia, in busta sigillata, ex art. 140 cpc - 157 epp

NON URGENTE

Dritti	€ 2,58
Trasferte	€ 7,02
10%	€ 0,70
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 10,30

Giugliano (NA), 12/01/2021

nella Casa comunale di _____
 Dell'avvenuto deposito ho affisso il prescritto avviso e data notizia con lettera rae. R

 **Funzionario UNEP**
RAFFAELE PELLEGRINI

(10 % versato in modo virtuale)
 Data Richiesta 07/01/2021